

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

In data 01 ottobre 2026, presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, si sono incontrate le Parti di seguito indicate per definire l'accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro.

Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN), aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal Presidente Antonio Savarese, dal Vicepresidente con delega alle Relazioni Industriali ed Affari Sociali Ferdinando Romano e da Ettore Siniscalco, assistiti dal Direttore Generale Mario Hübler, dal Dirigente responsabile Mattia D'Acunto e da Riccardo Barone;

FeNEAL UIL territoriale rappresentata dal Segretario Generale di Napoli Valerio Medici, dai componenti della Segreteria Andrea Lanzetta, Rosa Schetter e Davide Cipollaro, dai Dirigenti Carlo Annunziata, Nicola Borrelli, Salvatore Cipollaro, Michele Improta, Vincenzo Parlato, Alfredo Puglia, Aniello Ranieri, Rosa Esposito, Anna Bencivenga, Laura Coletta, Erika Di Costanzo e dai componenti del Consiglio Territoriale: Antonio Anzalone, Natale Anzalone, Gaetano Canciello, Vincenzo Carnevale, Antonio Cotronei, Rosario D'Agostino, Pietro De Luca, Ettore Fabozzi, Gennaro Fiengo, Vincenzo Froncillo, Costanzo Girardi, Fabio Grimaldi, Francesco Guasco, Raffaele Gaspere Lanzetta, Vincenzo Lentano, Maria Lucido, Vincenzo Mallardo, Mirco Mango, Vincenzo Montanaro, Diego Morra, Giuseppe Niola, Salvatore Palumbo, Enrico Pellegrino, Claudio Petillo, Rosario Raso, Giancarlo Rullino, Patrizio Scherillo e Vincenzo Vittoria;

FILCA CISL territoriale rappresentata dal Segretario Generale di Napoli Massimo Sannino e dai Dirigenti Antonio Duraccio, Vincenzo Puggillo, Natascia Porretiello, Alessandra Architravo, Ciro Bellobuono, Gennaro Bellobuono, Elio Carpinì, Domenico Cuomo, Mario De Rosa, Pasquale Del Solio, Rosario Dell'Isola, Marco Durantino, Andrea Esposito, Rosario Emilio Iaderosa, Gaetano Imperato, Luigi Imperato, Raffaele Lampariello, Gennaro Marasco, Gennaro Napoletano, Filippo Pagnozzi, Gino Antonio Porricelli, Immacolata Ristorato, Fortunato Riviaccio, Carmine Russo, Francesco Savarese, Antonino Scala, Angelo Schiano, Nunzio Squitieri, Luigi Verdoliva e Luigi Vieri;

FILLEA CGIL territoriale rappresentata dal Segretario Generale di Napoli, Giuseppe Mele, dai Segretari Provinciali Arben Hasani, Aniello Costantino, Amelia Califano, dai Dirigenti Marco Guanito Libero, Domenico Galloro, Espedito Gallo, Francesco Petrillo, Francesco Tornatelli, Roberta Sansone, Luigi Baldino e dai componenti del Direttivo Provinciale: Angelo Alfano, Ferdinando Artiaco, Vincenzo Cardone, Carmela Catapano, Patrizia Cerino, Francesco Cozzolino, Mario Crescenzo, Michele D'Errico, Carmen De Stefano, Maurizio Ferrara, Giovanni Foria, Nicola Gallo, Tommaso Lucente, Franco Petrillo, Gaetano Procentese, Nunzio Respino, Antonio Scafuro, Alberto Schiano, Giorgio Schioppo, Mauro Tamburino e Giuseppe Truglio.

Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, sviluppatasi in numerosi incontri, a partire dal 17 marzo 2026, hanno definito il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini. Il presente contratto ha valenza *erga omnes* nella Città Metropolitana di Napoli per le imprese edili ed affini e regola i rapporti territoriali nella Città Metropolitana di Napoli tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura delle imprese stesse:

- costruzioni edili;
- costruzioni idrauliche;
- movimenti di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti;
- costruzioni sotterranee;
- costruzioni di linee e condotte;
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro artistico di opere edili comprese quelle sottoposte a tutela;
- tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cuccinieri, ecc.) che vi è addetto, è alle dipendenze di un'impresa edile.

Premessa

L'ACEN e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, convengono per l'area metropolitana di Napoli, con il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro, di far proprio lo spirito, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali attribuendo alla contrattazione collettiva tra le Parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le Parti riconoscono ruolo e funzioni essenziali.

La stipula del Contratto Integrativo Provinciale costituisce una base di confronto tra le Parti sindacali, ed ha l'intento di definire regolamenti e sistemi di controllo anche per quanto concerne il monitoraggio della corretta attuazione di direttive e norme afferenti legalità, regolarità nel settore e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Legalità, regolarità e sicurezza rappresentano tre fattori sui quali le Parti hanno, già da tempo, concentrato il loro impegno e sui quali continuerà la loro attenzione e la loro azione comune. A partire dai protocolli già sottoscritti, le Parti si impegnano a garantire la qualità del lavoro, la vita delle persone, la sana competitività e la qualità delle opere.

Le Parti, preso atto delle crescenti difficoltà di reperimento di manodopera qualificata nel settore delle costruzioni, riconoscono la necessità di promuovere iniziative volte a rafforzare l'attrattività del comparto e a favorire il ricambio generazionale.

Le Parti si impegnano, pertanto, a valorizzare la Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN.it), per modernizzare e rendere trasparente e regolare il mercato del lavoro, ottimizzando l'incontro tra

domanda e offerta di lavoro, in un settore frammentato e caratterizzato dalla temporaneità dei cantieri e da un'elevata mobilità del capitale umano.

Le Parti, altresì, si impegnano a promuovere attraverso il Formedil percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo rivolti ai giovani nonché a rafforzare la collaborazione con il sistema scolastico e della formazione professionale.

Le Parti riconoscono, altresì, il valore della qualità del lavoro e della stabilità occupazionale quali elementi fondamentali per la crescita del settore e per il rafforzamento della sua capacità attrattiva, soprattutto per i giovani e le donne.

Il presente contratto integrativo riconosce la centralità della *green economy* e promuove l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto quale leva per lo sviluppo sostenibile del settore. Le Parti convengono che sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana e territoriale, infrastrutturazione materiale ed immateriale sono le linee guida su cui far convergere le iniziative, le attività e le risorse della bilateralità.

Il contratto integrativo provinciale è adeguato agli strumenti di welfare come: il Fondo Prepensionamenti, il Fondo Prevedi e il Fondo Sanedil. Le Parti convengono di promuovere sempre di più l'utilizzo di questi strumenti, e si impegnano affinché più lavoratori possano accedervi.

Per quanto riguarda la gestione della bilateralità, le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto delle regole stabilite dal CCNL Edilizia Industria e, in coerenza con esso, ribadiscono che solo le pattuizioni assunte congiuntamente dalle Parti firmatarie del presente CIPL producono effetti nei confronti degli Enti Bilaterali della Città Metropolitana di Napoli.

Le Parti considerano gli Enti Bilaterali fondamentali per il settore delle costruzioni, pertanto, continueranno ad impegnarsi al fine di garantire opportuni servizi di qualità per lavoratori e imprese, attraverso un maggior efficientamento degli EE.BB. e assicurando una gestione economico-finanziaria a tutela della loro solidità e stabilità.

Le Parti, attraverso il sistema bilaterale, rinnovano l'impegno a lavorare per ridurre, ed auspicabilmente azzerare, gli infortuni sul lavoro promuovendo le attività di consulenza ed assistenza alle imprese ed ai lavoratori all'interno dei cantieri edili.

Oltre alle attività svolte sul territorio dal Formedil Napoli sulla formazione e la consulenza alle imprese, le Organizzazioni Sindacali monitoreranno le attività del RLST e dei RLS al fine di far espletare al meglio la loro funzione sul territorio.

Le Parti denunciano, tuttavia, che larga parte degli infortuni avvengono laddove si applicano contratti in *dumping* con conseguente mancata o superficiale applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Per questo le Parti promuoveranno azioni in materia di sicurezza sul lavoro al Tavolo permanente di coordinamento e controllo istituito presso la Prefettura di Napoli.

Le Parti si impegnano a continuare la loro azione per contrastare l'applicazione dei "contratti pirata" e scongiurare il lavoro povero e precario, e convengono di continuare a chiedere alle Istituzioni e a

tutti gli Enti appaltanti di riconoscere il contratto di lavoro stipulato tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative quale unico strumento a garanzia dei diritti, di una buona e stabile occupazione e rappresentativo del valore del lavoro.

Si riconosce, infine, la centralità nel contratto dell'Elemento Variabile della Retribuzione, quale strumento utile ad adeguare il costo del lavoro alla congiuntura economica; al riguardo, si concorda che la commissione di lavoro, che ha profuso il proprio impegno nella riscrittura del testo contrattuale, si adoperi per un monitoraggio costante dell'istituto in parola, al fine di valutare le ricadute sulla collettività e le migliorie da apportare per renderlo sempre adeguato ed in linea con il contesto economico.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano a consolidare il ruolo degli enti paritetici, a migliorare le condizioni contrattuali dei lavoratori e a premiare le imprese virtuose che investono in sicurezza e regolarità contributiva e, pertanto, condividono che la premessa è parte integrante del presente accordo e stipulano quanto segue.

[Illegible handwritten signatures and notes]

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 1 - ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro, per tutti i mesi dell'anno, è di 40 ore settimanali, da distribuirsi in 5 giorni, in modo da esonerare gli operai dal prestare l'attività lavorativa nella giornata di sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle RSU/RSA ai fini di eventuali verifiche. In mancanza delle stesse, le comunicazioni vanno inoltrate alle OO.SS. territoriali.

Alla luce degli evidenti cambiamenti climatici e dei relativi effetti sull'integrità fisica e psicofisica dei lavoratori, durante la stagione estiva e laddove opportuno, si conviene di operare una rimodulazione degli orari di lavoro al fine di renderli compatibili con l'attività lavorativa specifica e con la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tutto compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive delle aziende e previo confronto con le RSU/RSA e, in mancanza, con le OO.SS. territoriali.

Dal mese di aprile e fino al termine della stagione estiva di ciascun anno, le Parti promuovono, anche per il tramite degli Enti Bilaterali (ad esempio mediante l'utilizzo dell'aula mobile del Formedil Napoli), specifiche campagne di prevenzione finalizzate a informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione al calore e sulle buone pratiche da adottare per la tutela della salute.

Resta fermo tutto quanto stabilito in materia di orario di lavoro dal CCNL vigente. In riferimento all'istituto dello *smart working* per gli impiegati delle imprese edili si rinvia alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva nazionale.

ART. 2 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

L'Indennità Territoriale di Settore è confermata nei valori orari di seguito riportati:

Operai di produzione

- Livello 4
- Livello 3 (Operaio Specializzato)
- Livello 2 (Operaio Qualificato)
- Livello 1 (Operaio Comune)

I.T.S.
€ 1,55
€ 1,44
€ 1,29
€ 1,11

Discontinui

- D5 (Operaio Specializzato)
- D4 (Operaio Qualificato)
- D3 (Operaio Comune)
- D1 (Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti senza alloggio)
- D2 (Custodi, portinai, guardiani con alloggio)

€ 1,42
€ 1,27
€ 1,09
€ 0,94
€ 0,82

Il Premio di Produzione per gli impiegati è confermato nei valori mensili di seguito riportati:

Premio di Produzione

- Livello 7 e 7Q (Categoria I Super)	€ 369,87
- Livello 6 (Categoria I)	€ 337,80
- Livello 5 (Categoria II)	€ 283,16
- Livello 4 (Assistenti Tecnici)	€ 259,45
- Livello 3 (Categoria III)	€ 239,11
- Livello 2 (Categoria IV)	€ 216,35
- Livello 1 (Primo impiego)	€ 186,01

ART. 3 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

In conformità di quanto delegato dalla contrattazione collettiva nazionale, le Parti firmatarie del presente contratto concordano, per la circoscrizione territoriale di propria competenza, che l'elemento variabile della retribuzione è pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio dell'anno di erogazione e che verrà erogato con modalità e criteri di cui alla presente contrattazione.

L'E.V.R. è un premio variabile della retribuzione in linea con l'andamento congiunturale del settore; è correlato a risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio; non avrà incidenza sugli istituti retributivi, sia diretti che indiretti, previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le Parti stabiliscono che, per il territorio della Città Metropolitana di Napoli, l'istituto dell'E.V.R. eventualmente erogabile decorre dal 1° gennaio di ogni anno, a seguito della verifica dei dati che verrà effettuata come segue.

Gli indicatori fissati per il calcolo dell'E.V.R. eventualmente erogabile, a livello provinciale, sono i seguenti:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile;
4. numero delle pratiche GNF liquidate, quale indicatore determinato dalle Parti a livello territoriale.

Le Parti stabiliscono che l'incidenza ponderale, in termini percentuali, per i quattro indicatori è del 25% ciascuno.

Gli indicatori, calcolati sull'anno solare, saranno valutati dalle Parti firmatarie entro il 31 marzo di ogni anno di corresponsione dell'E.V.R. e gli esiti della valutazione determineranno l'erogazione dell'E.V.R. per il medesimo anno.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio.

La suddetta impresa, che sia nelle condizioni di non erogare l'E.V.R. o di erogarlo solo in parte, dovrà produrre un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali; tale dichiarazione, il cui schema sarà allegato agli accordi annuali tra le Parti, dovrà essere inviata all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli e alla Cassa Edile di Napoli, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite. Successivamente, l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli informerà le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione devono erogare l'E.V.R. nella misura del 4%. Le imprese con un'anzianità inferiore ai quattro anni, invece, ai fini della procedura di cui sopra e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, effettueranno, in base alla propria anzianità, il confronto temporale o anno su anno o biennio su biennio.

Si precisa che ai nuovi assunti sarà erogato l'E.V.R., pro-quota, calcolato dalla data di assunzione e fino al termine dell'anno di riferimento, così come, per gli operai dimessi e/o licenziati, l'E.V.R. è conteggiato fino al momento dell'effettiva presenza. Per i lavoratori *part time* il calcolo avverrà sempre sulla base delle ore effettive di lavoro.

L'erogazione dell'E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173 ore al mese, determinata come sopra, a consuntivo, è corrisposta anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'E.V.R. potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le Parti, qualora dovessero intervenire modifiche alla disciplina dell'E.V.R. stabilite a livello nazionale finalizzate all'ottenimento di vantaggi fiscali a favore dei lavoratori, oppure contributivi in favore di lavoratori e imprese, si riservano la facoltà di modificare la regolamentazione di cui al presente articolo anche antecedentemente alla scadenza del contratto.

ART. 4 - LAVORO A COTTIMO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro e la sua piena applicabilità, ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste nel detto articolo, le Parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema in sede metropolitana.

ART. 5 - SUBAPPALTO

Le Parti si impegnano a garantire l'integrale applicazione dell'art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dell'art. 119 del D.lgs. 36 del 2023 e smi, in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in essi contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti dal CCNL e dalla Legge.

In particolare, l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell'art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della RSU/RSA o, in mancanza di queste, ai sindacati competenti per la Città Metropolitana di Napoli, per il tramite dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.

Le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una sola di esse, i problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell'appalto o del subappalto.

ART. 6 - FERIE

Premesso che le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori (art. 36 co. 3 della Costituzione), considerate le caratteristiche del settore, la mobilità della manodopera e la brevità dei rapporti di lavoro, le Parti concordano di fissare l'epoca del godimento delle ferie collettive per tre settimane, salvo casi di obiettive esigenze tecnico-produttive, di massima come segue:

- due settimane "a cavallo" del Ferragosto;
- una settimana in occasione del Natale.

La quarta settimana deve essere goduta, anche frazionata, nell'arco dell'anno, a richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa. Quest'ultima, se legata temporalmente alle due settimane "a cavallo" del Ferragosto o alla settimana in occasione del Natale, deve essere concordata tra l'impresa ed il lavoratore con congruo preavviso.

L'operaio che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive.

Con riferimento ai lavoratori migranti, per favorire il rientro alle proprie residenze, si rinvia all'ultimo comma dell'articolo 15 del vigente CCNL e si stabilisce la possibilità per questi lavoratori di usufruire consecutivamente delle quattro settimane di ferie.

ART. 7 - LAVORI SPECIALI

A) Lavori marittimi

Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà per detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la Penisola sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a scarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.

Per gli altri viaggi dalle cave ad altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore, stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al 1° comma.

Nel caso che i mezzi d'opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggia è dovuto un ulteriore compenso forfettario di tre ore.

Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamento di scogli, sistemazione di scogliere, ecc.) il personale impiegato avrà diritto alla retribuzione giornaliera più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.

I capi servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l'eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all'equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.

Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto ad un compenso forfettario di quattro ore.

Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.

Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.

B) Lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria, che presta la propria attività in una delle condizioni di seguito elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una delle seguenti maggiorazioni da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'articolo 24 co. 3 del vigente CCNL:

- 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento e/o di allargamento e per il personale impegnato nell'utilizzo della Tunnel Boring Machine - TBM e/o della camera iperbarica, nonché per il personale addetto al carico del materiale e per gli operai addetti ai lavori di riparazione straordinaria che si svolgano in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
- 26% di maggiorazione per il personale che effettui lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; per il personale addetto ai lavori per opere sussidiarie; per il personale addetto al carico ed ai trasporti, all'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione. Tale maggiorazione viene riconosciuta al personale addetto ai lavori in galleria nel caso in cui questi si svolgano in condizioni di eccezionale disagio: presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco;
- 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
- 10% di maggiorazione al solo personale preposto al supporto effettivo e costante delle lavorazioni propedeutiche e complementari alle attività che si svolgono in galleria (cd. indennità di piazzale).

ART. 8 - DIARIA - LIMITI TERRITORIALI

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i 5 km dai confini degli ambiti territoriali definiti dal presente articolo, ha diritto a percepire la diaria prevista dall'art. 21 del CCNL Edile Industria.

I limiti territoriali di cui al 1° comma dell'art. 21 del vigente CCNL sono così stabiliti:

Ambito 1 – Flegreo

Bacoli, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana;

Ambito 2 – Giuglianese

Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca;

Ambito 3 – Nord di Napoli

Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo;

Ambito 4 – Acerra Pomigliano

Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Mariglianella, Pomigliano d'Arco;

Ambito 5 – Nolano

Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Roccarainola, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano;

Ambito 6 – Vesuviano Interno

Carbonara di Nola, Cercola, Massa di Somma, Ottaviano, Palma Campania, Poggioreale, Pollena Trocchia, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Volla;

Ambito 7 – Vesuviano Costiero

Boscotrecase, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Pompei, Portici, Sant'Antonio Abate, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Santa Maria la Carità, Trecase;

Ambito 8 – Penisola Sorrentina

Agerola, Anacapri, Capri, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense;

Ambito 9 – Città di Napoli.

ART. 9 – TRASPORTO

Dal 1° ottobre 2026 le indennità a titolo di concorso spese per il trasporto, urbano ed extraurbano, sono così stabilite:

- Per gli operai in € 2,80/giorno pari a € 0,35 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
- Per gli impiegati, con orario di lavoro *full time*, in € 60,55 mensili.

Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscono dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

L'indennità di trasporto per gli impiegati con orario di lavoro *part time*, della tipologia orizzontale, verrà corrisposta integralmente. Al contrario, nel caso del *part time* della tipologia verticale, l'indennità verrà corrisposta rapportandola alle giornate di lavoro utilizzando il divisore mensile pari a 21,625 giornate medie.

ART. 10 - MENSA

Fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in ciascuna impresa e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, l'impresa provvederà all'istituzione di un servizio mensa affinché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.

Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l'allestimento di una mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere, o nelle immediate vicinanze, ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest'ultimo, per ciascun pasto consumato, di € 6,15.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2026 sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di € 7,52 giornalieri pari a € 0,94 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo per esigenze tecnico organizzative dell'impresa.

Per gli impiegati ad orario *full time* l'indennità sostitutiva di mensa dal 1° ottobre 2026 è determinata in € 162,62 mensili. Per gli impiegati con orario di lavoro *part time*, della tipologia orizzontale, verrà corrisposta integralmente solo ai lavoratori che siano assunti per un minimo di sei ore di lavoro/giorno. Nei casi di orario lavorativo concordato *part time* della tipologia verticale, l'indennità in parola verrà corrisposta rapportando il valore mensile alle giornate di lavoro utilizzando il divisore mensile pari a 21,625 giornate medie.

Sono assorbiti, sino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto riconosciuti allo stesso titolo nelle aziende.

Qualora le aziende optassero per l'adozione dei *ticket* elettronici di cui all'articolo 51 co. 2 lett. c) del TUIR (DPR 917 del 1986 e smi), l'importo giornaliero degli stessi, per le giornate di effettivo lavoro, sarà pari ad € 8,20.

ART. 11 - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

Con riferimento all'art. 38 lettera "e" del vigente CCNL, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le OO.SS. territoriali da sottoscrivere presso l'ACEN, qualora l'azienda per esigenze tecnico-produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad

intervenire oltre l'orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.

La reperibilità obbliga l'operaio a garantire l'intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l'azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate.

L'operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l'intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria.

Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente indennità.

In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.

ART. 12 - CALCESTRUZZO

In aggiunta a quanto stabilito nella declaratoria di cui all'art. 77 del CCNL, si considera operaio specializzato l'autista di autobetoniera e l'autista di autopompa da calcestruzzo, sempreché abbia svolto tali mansioni per almeno sei mesi consecutivi anche presso altra impresa.

ORGANISMI PARITETICI

ART. 13 - CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il contributo a favore della Cassa Edile è determinato nella misura complessiva del 2,25%, di cui l'1,875% a carico dell'impresa e lo 0,375% a carico dei lavoratori. La Cassa Edile utilizza i predetti contributi, ripartendoli secondo le quote previste dalla contrattazione collettiva nazionale, per le finalità di cui al CCNL ed al presente Contratto Integrativo.

I contributi dovuti alla Cassa Edile vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

ART. 14 – FORMEDIL NAPOLI - FORMAZIONE E SICUREZZA

Il Formedil Napoli - Formazione e Sicurezza (di seguito "Formedil Napoli") eroga, in favore delle imprese iscritte in Cassa Edile, servizi di formazione per gli operatori edili ed attività di promozione della sicurezza, e della salute, nei luoghi di lavoro. Il Formedil Napoli effettua, inoltre, sopralluoghi di consulenza tecnica e/o formazione nei cantieri avvalendosi, ove richiesto, dell'utilizzo dell'aula mobile e dei simulatori annessi.

Il Formedil Napoli si occupa dello studio e dell'implementazione delle nuove tecnologie del costruire, delle biocostruzioni e del *green building*. Il Formedil Napoli ha anche il compito di supportare le imprese e i tecnici nell'utilizzo delle tecnologie BIM.

Il Formedil Napoli, anche attraverso l'ausilio di BLEN.it, è l'ente deputato alla formazione ed al reclutamento di nuovi operatori per il settore edile.

Le Parti concordano di incontrarsi semestralmente per un monitoraggio costante circa l'andamento della programmazione dei corsi, e delle ore di formazione erogate, con l'obiettivo di verificare il costo totale delle ore di formazione, così come stabilito a livello nazionale, e si impegnano a diffondere le iniziative formative del Formedil Napoli. Le Parti si impegnano a garantire che l'Ente adegui la propria offerta formativa a quanto previsto dal Catalogo Formativo Nazionale (CFN), redatto dal Formedil di concerto con le Parti sociali nazionali, così come previsto dal vigente CCNL.

Le Parti concordano anche l'impegno a diffondere sempre di più l'adesione a Fondimpresa e ad aumentare le iniziative del Formedil Napoli finanziate attraverso il suddetto Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua.

Il contributo a carico delle imprese in favore del Formedil Napoli, da versare alla Cassa Edile, è determinato nella misura dell'1,00% delle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL. Le Parti rinviando a quanto stabilito nel CCNL Edilizia Industria per la suddivisione dei predetti contributi tra le attività di formazione e quelle di verifica della sicurezza nei cantieri.

RAPPORTI TRA LE PARTI SOCIALI

ART. 15 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 103 del CCNL, va effettuato dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione di cui all'Accordo del 28 luglio 1989, allegato al presente contratto e del quale forma parte integrante.

Le Parti si danno atto reciprocamente di aver rinnovato la vigenza dell'Accordo del 28 luglio 1989 in quanto non è intervenuta alcuna disdetta dello stesso.

ART. 16 - COMMISSIONE PARITETICA DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI

Al fine di realizzare un'attività di supporto e coordinamento degli Enti Bilaterali della Città Metropolitana di Napoli, è costituita la "Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti Bilaterali".

La Commissione suggerirà orientamenti tesi a favorire un maggiore livello di collegamento e coordinamento funzionale degli Enti, nel pieno rispetto delle prerogative statutarie e contrattuali di ciascuno di essi.

La Commissione sarà attivata, su iniziativa delle Parti firmatarie del presente Contratto Integrativo di concerto con i Comitati di Presidenza degli Enti, su specifiche problematiche formalizzate con apposita richiesta scritta.

La "Commissione Paritetica di Coordinamento degli Enti Bilaterali" sarà composta da 6 componenti di cui 3 nominati dall'ACEN e 3 nominati dalle OO.SS. dei lavoratori.

ART. 17 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTE SINDACALI

A) Quote di adesione contrattuale

Le quote di adesione contrattuale, previste dall'articolo 36 del CCNL Edilizia Industria, in favore delle Associazioni territoriali (ACEN e Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il presente contratto) restano determinate nella misura paritetica dello 0,85% e vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL maggiorati del 18,50% e del 4,95%.

Le quote di adesione contrattuale in favore dell'ANCE e delle Associazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il suddetto CCNL restano determinate nella misura paritetica dello 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL maggiorati del 18,5% e del 4,95%.

Per l'erogazione delle quote di adesione contrattuale in favore delle organizzazioni territoriali si provvede secondo le seguenti disposizioni.

Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta e sono versate, a cura dei datori di lavoro, alla Cassa Edile della Provincia di Napoli in uno con la quota a loro carico e con il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell'art. 13 del presente contratto.

Le quote di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro rimosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima versate all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.

Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori rimosse dalla Cassa Edile saranno da quest'ultima versate alle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente contratto.

Il versamento delle somme comunque incassate dalla Cassa Edile avviene tramite un acconto mensile ed il saldo successivo all'approvazione del bilancio annuale. Nelle more dell'approvazione del bilancio annuale, le Parti possono richiedere anche anticipazioni purché capienti rispetto ai valori del bilancio preventivo.

Le somme rimosse verranno ripartite tra i tre Sindacati secondo i criteri tra di loro concordati e senza l'intervento di rappresentanti della Cassa Edile, la quale comunque declina ogni responsabilità in materia.

L'intervento della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dalle imprese all'ACEN nonché l'intervento delle imprese e della Cassa Edile per l'esazione delle quote di adesione contrattuale dovute dagli operai alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori non producono novazione o comunque modifica dei rapporti giuridici tra le imprese e l'ACEN e tra gli operai e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle imprese e le imprese e la Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai, restano esonerate da ogni responsabilità, sotto il profilo sia sostanziale sia processuale.

Il servizio di esazione, sia da parte delle imprese sia da parte della Cassa Edile, viene effettuato gratuitamente.

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in favore delle quali il servizio viene effettuato, rinunciano a loro volta, al pagamento di interessi maturati sulle somme depositate.

Le quote di adesione contrattuale in favore delle Associazioni nazionali vengono trattenute dalle imprese e versate alla Cassa Edile con le stesse modalità previste per quelle territoriali.

Il gettito complessivo delle quote sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANCE e l'altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali di parte operaia che hanno stipulato il vigente CCNL edilizia industria.

Ogni sei mesi, la Cassa Edile provvederà a rimettere alle Organizzazioni Nazionali predette la somma di rispettiva competenza con le modalità descritte nella convenzione di affidamento stipulata.

B) Contributi sindacali

È in facoltà degli operai di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale, da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti, sono quelle previste dall'Accordo nazionale tra le OO.SS. del 15 maggio 2024 (recepito dalla Cassa Edile di Napoli) e dalle disposizioni in materia previste dal GDPR e dal D.lgs. 101/18 e smi.

La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all'art. 26 della Legge 300 del 20 maggio 1970.

Le Parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo costituisce piena e integrale attuazione dell'art. 26 della Legge 300 del 1970.

ART. 18 - ISTITUTO DI PATRONATO

Ai Patronati INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL è consentito di esercitare nei cantieri della Città Metropolitana di Napoli, fuori dell'orario di lavoro, le attività loro attribuite dalla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

PRESTAZIONI A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI

ART. 19 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA

Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell'art. 18 del vigente CCNL, assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50%, devono essere accantonati dalle imprese, presso la Cassa Edile della Provincia di Napoli, con versamenti mensili posticipati secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui, ha inizio il 1° ottobre e scade il 30 settembre dell'anno successivo.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti, accantonate presso la Cassa Edile, deve essere fatto in occasione:

- della prima decade di luglio per le somme afferenti al semestre ottobre-marzo;
- della prima decade di dicembre per le somme afferenti al semestre aprile-settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo, nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

ART. 20 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI

Come disciplinato dalle Parti Nazionali, nell'ambito del contributo del 2,25% da versare alle Casse Edili, è riservata una percentuale dello 0,45% per specifiche assistenze ai lavoratori. Alle prestazioni in favore degli operai, tuttavia, si aggiunge quanto versato dalle imprese, direttamente o tramite la Cassa Edile, al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanedil.

Le Parti, preso atto della necessità di diffondere maggiormente l'utilizzo delle prestazioni erogate da Sanedil in favore dei lavoratori, si impegnano, anche tramite gli Enti Bilaterali, a sviluppare una più ampia promozione della sanità integrativa offerta dalla bilateralità.

Agli operai edili, attraverso il suddetto fondo dello 0,45% della massa salari, sono riconosciute ulteriori prestazioni assistenziali approvate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Napoli. L'elenco delle prestazioni (Allegato F) costituisce parte integrante del presente contratto.

Laddove le risorse stanziare per le prestazioni assistenziali agli operai dovessero risultare insufficienti rispetto alle richieste pervenute, si provvederà, in prima battuta, in conformità con quanto stabilito dalla CNCE. Se necessario, inoltre, le Parti si incontreranno per valutare l'utilizzo di eventuali riserve accantonate presso la Cassa Edile della Provincia di Napoli.

ART. 21 - PREMIALITÀ ED ASSISTENZE PER LE IMPRESE

Come disciplinato dalle Parti Nazionali, nell'ambito del contributo del 2,25% da versare alle Casse Edili, è assegnata la percentuale dell'1,05% alle imprese per specifiche assistenze e premialità.

Attraverso tali risorse sono finanziate le seguenti misure:

- A) il vestiario di cui all'art. 22 del presente CIPL;
- B) i rimborsi per malattia ed infortuni di cui all'allegato E del CCNL Edilizia Industria;
- C) la messa a disposizione delle imprese del software "Check" ed eventuali ulteriori benefici a compensazione dei contributi dovuti, individuati e disciplinati dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Napoli;
- D) l'indennizzo per carenza malattia di cui all'Allegato D del presente Contratto Integrativo;
- E) la Premialità per le imprese.

Le Parti, preso atto di quanto speso negli ultimi anni per le voci di cui ai precedenti punti A), B), C) e D), stabiliscono, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, di eliminare, a decorrere dall'anno cassa edile che avrà inizio il 1° ottobre 2026, il contributo specifico dello 0,18%, il cd. "Fondo di Premialità", di cui al CIPL del 7 dicembre 2012 e di destinare il 30% dell'1,05% per finanziare un nuovo Fondo denominato "Azienda Virtuosa", in conformità con quanto previsto dal CCNL. Quanto accantonato al 30 settembre 2026 nel Fondo di Premialità sarà utilizzato per il calcolo della premialità dovuta a febbraio 2027 secondo le modalità che seguono e che, per gli anni a seguire, verranno utilizzate per l'erogazione della premialità "Azienda Virtuosa".

Per l'ottenimento della premialità, le imprese dovranno soddisfare sia i requisiti previsti dall'allegato 47 del CCNL sia i requisiti sottoelencati e riferiti ai 12 mesi dell'esercizio gestionale della Cassa Edile (1/10 - 30/09):

- 1) Essere in regola con i versamenti contributivi dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Napoli con riferimento al 30/09 dell'anno in cui si riferisce la domanda;
- 2) Aver trasmesso regolarmente alla Cassa Edile della Provincia di Napoli i dati dei lavoratori occupati distinti per singolo cantiere della Provincia di Napoli nell'ambito della ordinaria denuncia telematica mensile;
- 3) Aver attestato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che tutti i lavoratori in forza nel periodo di riferimento abbiano effettuato il corso di formazione "16 ore prima" presso Formedil Napoli o presso altro Ente Paritetico di Formazione operante sul territorio nazionale, costituito dalle Associazioni territoriali ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto;
- 4) Aver denunciato, nell'anno Cassa Edile (01/10 - 30/09), almeno 1.540 ore effettive di lavoro oltre le festività e ferie contrattuali, nel caso in cui l'operaio risulti iscritto alla Cassa da oltre 12 mesi, ovvero una media mensile di almeno 140 ore effettive di lavoro denunciate oltre le festività contrattuali, quando l'operaio risulti iscritto alla Cassa da oltre 6 mesi ma da meno di 12.

Ogni anno verrà riconosciuta la premialità, alle aziende aventi diritto, redistribuendo tra esse, in misura proporzionale al contributo da ciascuna versato, l'intero importo del Fondo "Azienda Virtuosa", versato nell'anno di competenza, come in dettaglio di seguito specificato.

La Cassa Edile della Provincia di Napoli, verificato il possesso di tutti i requisiti previsti per l'ottenimento della premialità da parte delle imprese aventi diritto, a partire dal 1° febbraio di ciascun anno riconoscerà alle imprese beneficiarie nella prima denuncia disponibile, l'importo individuato quale premialità.

Pertanto, a ciascuna impresa avente diritto e relativamente alla contribuzione dichiarata e versata - con riferimento all'anno Cassa Edile - per gli operai aventi i requisiti di cui ai punti precedenti, verrà accreditato un importo definito "credito di premialità" calcolato attraverso un coefficiente moltiplicatore, così stabilito:

Coefficiente moltiplicatore: $\frac{V}{I}$

V= Totale versato dalle imprese al Fondo "Azienda Virtuosa"

I= Totale Fondo "Azienda Virtuosa" versata dalle imprese aventi diritto e relativa ad operai con requisiti

Credito Premialità = Coefficiente moltiplicatore * C.I.

C.I.= Contributo di premialità versato dalla singola impresa relativamente agli operai con requisiti

Le aziende potranno beneficiare di tale credito di premialità in detrazione ai contributi che andranno a versare alla Cassa Edile della Provincia di Napoli.

ART. 22 - AMBIENTE DI LAVORO

Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, nonché dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro (in primo luogo il D.lgs. 81/2008) ed in materia di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, ACEN e le OO.SS. confermano il reciproco impegno al rispetto di tutto quanto sopra nonché dell'articolo 85 del CCNL che si intende qui integralmente riportato.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 in materia di campagne informative sui rischi derivanti dall'esposizione al calore, le Parti promuovono altresì specifiche iniziative volte a favorire l'adozione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro durante la stagione estiva.

Ciò premesso le imprese dovranno fornire, ai propri dipendenti, i necessari e più idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari all'espletamento delle attività e delle mansioni agli stessi assegnate.

Di prassi, per contratto e per legge, le aziende già forniscono al personale, in aggiunta ai D.P.I., anche gli indumenti da lavoro adeguati alle mansioni effettivamente svolte.

La Cassa Edile di Napoli, sulla base di un apposito regolamento, definisce i requisiti e le modalità di erogazione di una dotazione integrativa alle imprese in regola con i contributi.

Le Parti costituite si impegnano a continuare l'azione di sensibilizzazione per affermare la cultura della sicurezza.

ART. 23 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Per la gestione dell'Anzianità Professionale Edile, di cui all'articolo 29 del CCNL, le Parti rinviando a quanto disposto dalle Parti Sociali Nazionali. La Cassa Edile di Napoli, come da prassi consolidata, salvo diverse comunicazioni, erogherà l'A.P.E., a coloro che ne abbiano i requisiti, in concomitanza delle festività pasquali.

Le Parti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, stabiliscono la percentuale FNAPE da compensare alle imprese che rispettino i parametri previsti dall'articolo 21 del presente contratto per l'accesso al Fondo "Azienda Virtuosa", attingendo dalle riserve del Fondo APE ordinario. La compensazione dell'aliquota stabilita annualmente verrà riconosciuta, entro il mese di maggio di ciascun anno, da parte della Cassa Edile di Napoli.

La Cassa Edile di Napoli annualmente provvederà a verificare il rispetto degli indicatori APE, fornendo alle Parti il confronto tra i contributi versati dalle imprese e l'erogazione da parte del F.N.A.P.E. per il pagamento dell'APE ai lavoratori.

ART. 24 - PREVIDENZA INTEGRATIVA - Fo.M.O.I.P.

Le Parti si danno atto di quanto stabilito, a livello nazionale, sul Fondo Prevedi e rinnovano il proprio sostegno ad uno strumento di welfare di grande importanza.

Presso la Cassa Edile di Napoli, dal 1° luglio 2003, è istituito il "Fondo Mutualizzazione Oneri Imprese Prevedi" (Fo.M.O.I.P.) al quale le Parti decidono di destinare una contribuzione pari allo 0,10%, interamente a carico delle imprese, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL vigente.

Come previsto dall'Accordo nazionale del 10 settembre 2003 (allegato I del CCNL), il Fondo deve essere utilizzato per mutualizzare gli oneri, a carico del datore di lavoro, relativi all'1% della retribuzione che le imprese sono tenute a versare al Fondo Prevedi nel caso in cui gli operai decidano di destinare allo stesso l'1% della propria retribuzione. Le Parti si danno atto che il predetto contributo non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori.

Le Parti, a seguito del monitoraggio delle riserve relative al Fo.M.O.I.P., stabiliscono di estendere, fino all'esaurimento delle riserve stesse o a diversa decisione delle Parti, il rimborso degli oneri, a carico del datore di lavoro, relativi al versamento volontario al Fondo dell'1% della retribuzione da parte degli impiegati. Le Parti, altresì, stabiliscono di effettuare incontri periodici per monitorare le risorse accantonate e per allinearsi alla disposizione nazionale che vieta la determinazione di riserve per questo Fondo.

Qualora le determinazioni a livello nazionale dovessero prevedere la soppressione del suddetto Fondo, le Parti si incontreranno per decidere la diversa destinazione del contributo e delle riserve eventualmente accantonate.

ART. 25 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, e dell'art. 48 del D.lgs. n. 81/2008 e dell'articolo 87 del CCNL, le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente contratto hanno costituito l'Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori Edili di Napoli e Provincia (A.S.L.E.N.) per esercitare le competenze del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in tutte le aziende, o unità produttive, della Città Metropolitana di Napoli del settore edile nelle quali quest'ultimo non sia stato eletto o designato.

Le imprese nelle quali sia stato eletto o designato dai lavoratori un RLS devono, pertanto, comunicare alla Cassa Edile della Provincia di Napoli il nominativo del suddetto RLS aziendale. Tale informativa dovrà essere resa al momento dell'elezione, della designazione o della sostituzione del RLS, così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'impresa dovrà inviare alla Cassa Edile della Provincia di Napoli la copia del verbale di elezione o di designazione effettuata dai lavoratori nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni in materia di privacy, l'attestato di avvenuta formazione e/o aggiornamento ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 (o un'autodichiarazione nel caso in cui la formazione sia stata fatta presso il Formedil Napoli) e la comunicazione all'INAIL di cui all'art. 18, comma 1, lett. aa) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I costi derivanti dall'esercizio delle attività dei RLST svolte per il territorio della Provincia di Napoli dall'ASLEN saranno coperti attraverso un contributo pari allo 0,30%, da calcolarsi sugli elementi retributivi indicati come base di calcolo per gli altri contributi dovuti alla Cassa Edile ed a tali costi provvederanno esclusivamente le aziende nel cui ambito non sia stato eletto il RLS aziendale.

Il contributo di cui al comma precedente verrà versato mensilmente dalle imprese alla Cassa Edile che, a sua volta, lo verserà con cadenza trimestrale all'ASLEN. La Cassa Edile, in attuazione dell'articolo 87 del CCNL, aggiornerà il Formedil Napoli sulle aziende nelle quali vi sia stata l'elezione del RLS aziendale.

Le Parti stabiliscono che l'esenzione del contributo verrà applicata automaticamente alle imprese a cui per l'anno cassa edile in corso è stata riconosciuta l'esenzione del contributo di 155 € per gli RLST.

L'esenzione del contributo per le imprese nelle quali sia stato eletto il RLS, per la prima volta, avverrà, invece, solo ad esito del controllo della Cassa Edile della documentazione; dopo la prima verifica la Cassa Edile potrà disporre periodici controlli a carico delle imprese.

Le Parti stabiliscono che l'ASLEN possa avere la propria sede presso il Formedil Napoli. L'ASLEN ed il Formedil Napoli regoleranno i rapporti tra di loro attraverso un'apposita convenzione che dovrà poi essere inviata per conoscenza alle Parti.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del vigente CCNL, gli allegati A, B, C, D, E e F costituiscono parte integrante del presente contratto integrativo provinciale.

ART. 27 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro, si rinvia alle norme di cui al vigente CCNL e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

ART. 28 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto, valido nell'area metropolitana di Napoli per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL sopra richiamato e per tutti gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura dell'impresa stessa e dalla sua provenienza, entra in vigore il 1° ottobre 2026 e avrà durata fino al 30 settembre 2029.

La durata può comunque essere antecedente a quanto prefissato ove previsto da specifiche pattuizioni nazionali o posticipata fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle Parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa. Le Parti territoriali, a tal proposito, recepiscono quanto disposto dall'articolo 120 del CCNL sulla non sovrapposibilità nell'anno dei cicli negoziali.

Si stabilisce che, in riferimento al settore delle costruzioni edili dell'area metropolitana di Napoli, se le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto dovessero concordare, con altre associazioni datoriali, condizioni retributive meno onerose di quelle previste dal presente contratto provinciale, tali condizioni più favorevoli si intendono automaticamente estese anche alle imprese edili iscritte e versanti alla Cassa Edile di Napoli.

ART. 29 - ESCLUSIVA DI STAMPA

Il presente contratto, conforme all'originale, è edito a cura delle Parti stipulanti, le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

Le Parti impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento esclusivamente al testo a stampa, o in altro formato autorizzato dalle Parti sociali stipulanti, del presente contratto collettivo provinciale di lavoro edito a cura delle Parti stesse evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle Parti sottoscritte.

Il presente contratto è depositato, a cura dell'ACEN, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità stabilite dal Dicastero stesso.

p. l'ACEN

p. la FeNEAL - UIL NAPOLI

p. la FILCA - CISL NAPOLI

p. la FILLEA - CGN NAPOLI


Ettore Ferencato

Antonio Leone
Antonio Leone





**ALLEGATO A - PROTOCOLLO SU ARTICOLAZIONE ORARIO
CONTRATTUALE IN OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE
RILEVANZA**

In presenza di lavori pubblici per i quali gli enti appaltanti richiedano, per l'importanza dell'opera, modalità lavorative particolari, le Parti firmatarie del presente protocollo dichiarano la propria disponibilità ad attivare confronti, unitamente all'ente appaltante ed alle imprese aggiudicatrici, per fornire un positivo contributo informativo in tema di:

- regime di orario in cantiere e sua durata;
- applicazione dei dispositivi legislativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, tenuto conto della particolarità dei regimi di orario;
- compatibilità delle lavorazioni da eseguire in regime di orario a turni, con riferimento alle reali esigenze del cantiere ed alle possibili interazioni con i fattori interni ed esterni allo stesso.

Tali confronti non potranno determinare interferenze nella legittima discrezionalità del processo produttivo ed opereranno nel pieno rispetto delle autonomie decisionali ed organizzative delle imprese aggiudicatrici.

ALLEGATO B - ENTI PARITETICI

L'ACEN e le Organizzazioni Sindacali sono impegnate da tempo nella ricerca di soluzioni idonee ed efficaci volte a migliorare il sistema degli Enti Bilaterali (Cassa Edile della Provincia di Napoli e Formedil Napoli - Formazione e Sicurezza) inteso come strumento centrale e patrimonio prezioso del settore delle costruzioni.

Le Parti, in tale ambito e contesto, hanno applicato le condizioni di riordino del precedente sistema bilaterale secondo le linee guida del "Protocollo sugli Organismi Bilaterali", allegato al rinnovo del CCNL del settore edilizia sottoscritto il 1° luglio 2014, che appunto, chiamava le PP.SS. ad una assunzione di forte responsabilità in un quadro di opzioni di razionalizzazione e di più adeguati assetti del sistema bilaterale, funzionale al comparto edile e si impegnano ad applicare quanto disposto dal "Codice Etico degli Enti Bilaterali" sottoscritto il 3 marzo 2022.

Le Parti hanno perseguito nei tempi e modi richiesti il processo di unificazione del Centro di Formazione e Maestranze Edili con il Comitato Paritetico Territoriale di Napoli, dando vita al Centro di Formazione e Sicurezza di Napoli successivamente denominato "Formedil Napoli - Formazione e Sicurezza". Il piano industriale di quest'ultimo ha portato ad un riordino organizzativo e sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: aumento dell'efficienza, riduzione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure. Sono stati avviati, inoltre, piani formativi adeguati volti ad implementare le competenze del personale.

La riorganizzazione logistica degli Enti Paritetici dell'area metropolitana di Napoli va nella direzione sopra tracciata e deve essere al più presto completata. Alla ristrutturazione della Palazzina Cosenza, da tempo ultimata, dovranno al più presto seguire interventi funzionali alle nuove esigenze, anche riavviando le attività per rivisitare e realizzare il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) relativo alle proprietà del Formedil Napoli a Napoli in via Leonardo Bianchi.

Le Parti, nel rispetto del vigente Protocollo Nazionale sugli EE.BB., nel caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere sul territorio in merito all'attuale assetto organizzativo del sistema della Bilateralità e non risolvibile a livello Regionale, in ottemperanza alla normativa vigente, demanderanno a livello nazionale la risoluzione della problematica.

Le Parti si impegnano a continuare a valorizzare le potenzialità degli Enti Bilaterali attraverso la messa in rete delle strutture bilaterali territoriali (Formedil e Cassa Edile), anche al fine di contrastare il fenomeno elusivo ed evasivo, recuperando il gettito di contribuzione sistematicamente sottratto alla bilateralità.

Tali Enti dovranno fornire servizi sempre più qualificati a favore delle imprese e dei lavoratori, interagire con le amministrazioni pubbliche anche al fine di implementare la formazione delle maestranze, migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri.

Altrettanto fondamentale è il supporto dei nuovi strumenti informatici che, attraverso la creazione di una vera e propria rete, siano in grado di far colloquiare gli Enti tra loro, potenziandone l'attività, riducendone i costi di gestione, agevolando lo scambio tempestivo delle informazioni e semplificando gli adempimenti a carico delle imprese e dei lavoratori.

Le Parti valutano favorevolmente l'introduzione di un sistema di *Customer Relationship Management* (CRM) presso gli Enti Bilaterali e invitano le Presidenze della Cassa Edile e del Formedil di Napoli a verificare le soluzioni tecnologiche più idonee, anche tra quelle già adottate da altri Enti Bilaterali del sistema edile, al fine di realizzare una banca dati integrata e condivisa tra i due Enti.

Le Parti riconoscono, inoltre, il ruolo strategico della digitalizzazione dei processi produttivi e gestionali nel settore delle costruzioni, quale strumento volto a migliorare l'efficienza organizzativa, la sicurezza nei cantieri, la qualità del lavoro e la trasparenza nei rapporti tra imprese, lavoratori ed Enti.

Le Parti riconoscono il valore strategico della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale quali strumenti di supporto all'innovazione del settore delle costruzioni. A tal fine promuovono, anche attraverso gli Enti Bilaterali, attività di formazione, sperimentazione e diffusione delle competenze necessarie ad un utilizzo consapevole, etico e responsabile delle nuove tecnologie.

In tale ambito, le Parti promuovono l'adozione, da parte delle imprese edili operanti sul territorio, di strumenti digitali per la gestione del cantiere, anche attraverso piattaforme integrate per la gestione documentale, il monitoraggio delle presenze e delle lavorazioni e la verifica degli adempimenti in materia di sicurezza.

Le Parti valorizzano, in particolare, l'utilizzo della piattaforma digitale messa a disposizione dal sistema bilaterale denominata "Check - il portale di cantiere", resa disponibile gratuitamente alle imprese edili iscritte alla Cassa Edile, quale strumento operativo di supporto alla gestione digitale del cantiere e alla semplificazione degli adempimenti.

Le Parti riconoscono, altresì, l'importanza degli strumenti di identificazione e tracciabilità delle presenze nei cantieri, quali il *badge* di cantiere, nonché dei protocolli di legalità sottoscritti a livello territoriale con le Istituzioni competenti, quali elementi fondamentali per il rafforzamento delle condizioni di trasparenza e regolarità nel settore.

Le Parti confermano, altresì, l'impegno a dare attuazione e continuità ai protocolli di legalità, valorizzando il ruolo degli Enti Bilaterali e degli strumenti informatici disponibili, anche al fine di rafforzare il contrasto al lavoro irregolare e alle infiltrazioni illegali nel settore delle costruzioni.

CASSA EDILE

Le Parti riaffermano l'importanza del ruolo strategico della Cassa Edile nel settore delle costruzioni.

L'Ente Cassa è anche l'unico ente deputato a raccogliere, anche dagli altri Enti Pubblici quali INPS ed INAIL, i dati utili per il rilascio del DURC.

Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8367 del 2 maggio 2012, nella quale sono ribaditi i requisiti richiesti dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa Edile) legittimato allo svolgimento dell'attività certificativa.

Capitolo fondamentale per l'Ente sono le prestazioni assistenziali. Quest'ultime, recentemente aggiornate, saranno erogate ai lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese regolarmente iscritte ed operanti in Cassa Edile, per i quali risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni previste dalla contrattazione nazionale e territoriale.

Le Parti, inoltre, concordano nell'importanza dell'avvio della Denuncia Unica Edilizia (D.U.E.) e del varo della "trasferta" nazionale ed in tal senso si impegnano.

FORMEDIL NAPOLI - FORMAZIONE E SICUREZZA

Le Parti sociali ribadiscono il ruolo strategico della formazione professionale nello sviluppo del settore delle costruzioni e nella implementazione della sicurezza sul lavoro.

Il Formedil Napoli - Formazione e Sicurezza offre servizi a favore delle imprese e svolge attività di formazione e orientamento programmate per i lavoratori e per coloro che intendano inoltrarsi nel comparto, favorendo l'occupazione e il rafforzamento delle mansioni.

Con la fusione dei due Enti bilaterali per la formazione e per la sicurezza del settore edile, si è voluto mettere in campo le migliori esperienze maturate negli anni, mirando ad un'azione completa e maggiormente efficace, più dinamica e propositiva, adottando metodologie didattiche e tecniche avanzate e dirette allo scopo, proponendo validi servizi alle imprese e un catalogo di corsi aggiornato e rispondente ai fabbisogni del settore.

Presso il Formedil Napoli si concentra lo snodo fondamentale dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso BLEN.it (Borsa Lavoro Edile Nazionale). L'obiettivo che le Parti Sociali si pongono è quello che BLEN.it diventi il riferimento principale per le imprese che intendano assumere i lavoratori, attraverso appunto la possibilità di consultare la banca dati aggiornata sullo stato occupazionale e di formazione del lavoratore e garantire ai lavoratori iscritti e momentaneamente disoccupati, corsi di formazione continua e di riqualificazione professionale per garantirne il più rapido reimpiego.

Le Parti concordano che un'adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante a fronteggiare la sfida delle innovazioni di prodotto e di processo, a migliorare la professionalità dei lavoratori in relazione alle nuove esigenze tecnologiche e ai processi produttivi innovativi, a consentire il rientro nel mercato del lavoro di forze espulse per carenza di qualificazione, a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei disoccupati, dei percettori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori extracomunitari ed immigrati regolari.

Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie pone l'urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori adeguati processi formativi al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e, dall'altro di contribuire alla loro crescita professionale e sociale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso processi formativi d'ingresso e di aggiornamento professionale nell'ambito di accordi a carattere sperimentale che prevedano forme premiali per le imprese che vorranno aderire.

Favorire un'analisi dei fabbisogni formativi è quanto di più necessario e propedeutico per un serio programma di corsi di formazione rispondenti alle esigenze della domanda di mercato e per dare risposte alla domanda legata alla sostenibilità ed eco compatibilità. Attraverso la formazione continua è possibile, infatti, favorire la trasformazione dei processi e di prodotti in edilizia, e nell'intera filiera delle costruzioni, così da aumentare la produttività e la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, le Parti rinnovano l'impegno ad aumentare la collaborazione con Fondimpresa ed a promuoverne l'adesione da parte delle imprese.

Attraverso il Formedil Napoli, le Parti vogliono rafforzare l'impegno alla tutela della sicurezza dei lavoratori, mettendo a punto numerose iniziative volte a responsabilizzare sul tema sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi.

Attraverso il Formedil Napoli, infatti, si punterà sempre di più alle attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai lavoratori all'interno dei cantieri edili sulla sicurezza e sulla prevenzione in maniera capillare cercando, attraverso le visite in cantiere dei tecnici di individuare situazioni di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere.

**ALLEGATO C - ACCORDO 28 LUGLIO 1989 PER LA COSTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI
CONCILIAZIONE**

Tra

l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN) aderente all'Associazione
Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE);
l'Associazione Sindacale INTERSIND¹

E

la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni costituita da:

- FeNEAL UIL
- FILCA CISL
- FILLEA CGIL

visti l'ultimo comma dell'articolo 411 del Codice di procedura civile, l'ultimo comma dell'art. 2113
del Codice civile, introdotti dalla legge n. 533 del 11 agosto 1973, nonché l'art. 95 del CCNL 7 ottobre
1987;

visto l'art. 14² del Contratto Integrativo per la Provincia di Napoli stipulato in data odierna, si è
convenuto quanto appresso:

ART. 1

Il prestatore di lavoro che intenda promuovere una delle controversie di cui all'art. 95 del CCNL 7
ottobre 1987, deve fare denuncia al Sindacato stipulante il presente Accordo al quale aderisce o
conferisce mandato, il quale previo accordo con l'Associazione Costruttori, stabilirà la data nella
quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva al
quindicesimo giorno dalla denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore.

ART. 2

L'Associazione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei lavoratori della esistenza della denuncia,
procederà ad invitare l'imprenditore a mezzo lettera raccomandata per il giorno stabilito per l'esame
della controversia.

ART. 3

¹ A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'Associazione INTERSIND è confluita in Confindustria, poiché ANCE è la
Federazione delegata da Confindustria a sottoscrivere i contratti collettivi edili, in tutti i casi in cui nei contratti integrativi
edili di Napoli è citata INTERSIND si fa riferimento all'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN).
² Il riferimento all'art. 14 contenuto nell'Accordo deve oggi intendersi effettuato all'art. 15 del presente CIPL.

D. Gob. S. 1989

Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione dall'Associazione Costruttori o dall'INTERSIND³.

ART. 4

Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.

Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.

ART. 5

Di ogni controversia qualunque ne sia l'esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale si indicheranno i nomi e le generalità delle parti e l'esito della controversia.

In caso di assenza di alcune delle parti o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità uno, al massimo due differimenti.

ART. 6

Il verbale di avvenuta conciliazione ha l'efficacia di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 c.c. e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili.

Prima che la conciliazione avvenga i prestatori di lavoro dovranno essere avvertiti dell'efficacia delle rinunce e transazioni.

ART. 7

L'archivio dell'ufficio di conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.

ART. 8

Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 1989 ed ha la durata del Contratto integrativo della Provincia di Napoli, di cui forma parte integrante, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdetto da una delle Parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

³ Cfr. nota 1.



ALLEGATO D - ASSISTENZA PER CARENZA MALATTIA



Le Parti stabiliscono di istituire una Commissione di studio che avrà il compito di analizzare le modalità di una estensione della prestazione Cassa Edile a copertura dei giorni di carenza per gli eventi di malattia con durata da uno a sei giorni.

Le Parti stabiliscono che tale prestazione, denominata "indennizzo di carenza":

- 
- 
- 
- 
- a) non ha costi aggiuntivi per le imprese;
 - b) decorre a partire dal 1° aprile 2014;
 - c) è finanziata attraverso il residuo del Fondo previsto dall'articolo 21 del CIPL. L'importo dell'indennizzo di carenza sarà stabilito annualmente dalle Parti, firmatarie del presente allegato, e non potrà essere superiore al residuo del suddetto Fondo "Premialità ed assistenze per le imprese" dell'anno precedente;
 - d) potrà essere erogata dalla Cassa Edile di Napoli esclusivamente per i lavoratori, in forza alle imprese che nell'anno precedente a quello di richiesta dell'"indennizzo di carenza" hanno beneficiato del Fondo "Azienda Virtuosa";
 - e) è riconosciuta dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli per un solo evento di malattia in un anno (dal 1/10 al 30/09), per ciascuno dei primi tre giorni di malattia se coincidenti con giornate lavorative, negli importi massimi di seguito indicati:
 - Op. IV livello € 17,00 per giorno di carenza indennizzato;
 - Op. III livello € 16,00 per giorno di carenza indennizzato;
 - Op. II livello € 15,00 per giorno di carenza indennizzato;
 - Op. I livello € 13,00 per giorno di carenza indennizzato.
 - f) non spetta per le malattie insorte immediatamente prima e/o immediatamente dopo giornate festive o non lavorative o se il lavoratore si sia sottratto alla effettuazione della visita domiciliare di controllo.



La prestazione verrà erogata dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli su domanda del lavoratore, presentata anche per il tramite dell'impresa, mediante apposita modulistica scaricabile sul sito della Cassa Edile di Napoli oppure reperibile presso gli sportelli della stessa Cassa Edile o presso le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Tale domanda dovrà essere inviata alla Cassa Edile di Napoli entro sessanta giorni dall'inizio della malattia, improrogabilmente ed a pena di decadenza, corredata da copia del certificato medico.

Trascorsi sei mesi dall'avvio della prestazione denominata "indennizzo di carenza" le Parti si incontreranno al fine di monitorare l'andamento della prestazione stessa e la fonte di finanziamento stabilita nel presente allegato.



ALLEGATO E - REGOLARITÀ DEL LAVORO

Le disposizioni del presente Allegato al Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro si inseriscono nel quadro degli indirizzi e delle finalità di cui all'Allegato B in materia di legalità, trasparenza e utilizzo degli strumenti digitali di settore.

Al fine di garantire i diritti dei lavoratori, la corretta concorrenza tra le imprese, la sicurezza in cantiere nonché evitare l'insorgere di fenomeni evasivi ed elusivi che determinano, di conseguenza, "dumping contrattuale", le Parti Sociali si impegnano affinché venga assicurata la corretta applicazione delle norme contrattuali di settore, comprese le attività inerenti le opere di restauro del patrimonio artistico ed archeologico.

Le Parti si impegnano, altresì, a promuovere il ruolo operativo della Cassa Edile e del Formedil Napoli per la corretta applicazione del CCNL Edile Industria e del CIPL di Napoli. A tale scopo le Organizzazioni firmatarie del presente contratto ribadiscono l'obbligo di applicazione della circolare n. 35/2015 della CNCE, che qui si intende integralmente riportata, e impegnano la Cassa Edile ad attivarsi rigorosamente in tale senso.

Le Parti ribadiscono, quindi, la centralità del ruolo della Cassa Edile nel contrasto al lavoro irregolare, al lavoro nero ed all'evasione contributiva nel settore delle costruzioni, riconoscendola quale presidio fondamentale di legalità e trasparenza del mercato.

In tale contesto, le Parti si impegnano a proseguire con determinazione il lavoro, già avviato, volto al rafforzamento degli strumenti di controllo e di monitoraggio della regolarità contributiva e contrattuale delle imprese, anche attraverso il pieno utilizzo dei sistemi informatici, dello scambio di dati tra Enti e delle verifiche connesse al rilascio del DURC e alla congruità della manodopera.

Le Parti confermano, inoltre, l'impegno a favorire ogni iniziativa utile a contrastare fenomeni di dumping contrattuale e concorrenza sleale, a tutela delle imprese regolari e dei lavoratori.

Gli EE.BB. dovranno verificare l'iscrizione e la regolarità delle aziende, ivi compresi tutti i subappaltatori presenti in cantiere, anche attraverso lo strumento delle Notifiche Preliminari che, in particolar modo, per i lavori privati, dovranno, ai sensi dell'art. 21 comma b) della Legge Regionale n. 6/2016, essere trasmesse dal Direttore dei Lavori, in via telematica, prima dell'inizio dei lavori, anche al Formedil Napoli che si occupa della promozione della sicurezza sul lavoro. Si rende obbligatorio ai fini della validità della denuncia mensile alla Cassa Edile l'indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori.

ALLEGATO F - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER GLI OPERAI

Le prestazioni assistenziali sono previste in favore di operai, "iscritti e versanti" alla Cassa Edile della Provincia di Napoli, ovvero in favore dei loro aventi causa. Per operaio "iscritto e versante" si intende il lavoratore edile (rientrante nelle qualifiche previste dal CCNL), presente nell'anagrafe dei lavoratori iscritti alla Cassa e dipendente da imprese che abbiano assolto integralmente e nei termini ai propri obblighi di denuncia periodica e versamento dei contributi e degli accantonamenti ai sensi del vigente CCNL di categoria.

Le prestazioni in vigore dal 1° gennaio 2026 sono:

1. Contributo per morte conseguente ad infortunio sul lavoro;
2. malattia o infortunio extraprofessionale;
3. Contributo per invalidità permanente conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale;
4. Assegno funerario;
5. Assegno matrimoniale;
6. Assegno di natalità;
7. Assegno di adozione;
8. Contributo per handicap di familiare a carico;
9. Premio di stabilità nel settore edile;
10. Premio 25 anni nel settore;
11. Contributo per donazione sangue;
12. Contributo per donazione midollo osseo;
13. Contributo per borse di studio (scuole secondarie - università);
14. Contributo per borsa di studio per l'estero ed in Italia;
15. Contributo per acquisto libri scolastici;
16. Premio di laurea;
17. Contributo per acquisto pc portatile o tablet;
18. Contributo carenza per malattia.

INDICE

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI.....	1
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	5
ART. 1 - ORARIO DI LAVORO.....	5
ART. 2 - INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE.....	5
ART. 3 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.).....	6
ART. 4 - LAVORO A COTTIMO.....	8
ART. 5 - SUBAPPALTO.....	8
ART. 6 - FERIE.....	9
ART. 7 - LAVORI SPECIALI.....	9
A) Lavori marittimi.....	9
B) Lavori in galleria.....	10
ART. 8 - DIARIA - LIMITI TERRITORIALI.....	10
ART. 9 - TRASPORTO.....	11
ART. 10 - MENSA.....	12
ART. 11 - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ.....	12
ART. 12 - CALCESTRUZZO.....	13
ORGANISMI PARITETICI.....	13
ART. 13 - CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI.....	13
ART. 14 - FORMEDIL NAPOLI - FORMAZIONE E SICUREZZA.....	14
RAPPORTI TRA LE PARTI SOCIALI.....	14
ART. 15 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.....	14
ART. 16 - COMMISSIONE PARITETICA DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI	15
ART. 17 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTE SINDACALI.....	15
A) Quote di adesione contrattuale.....	15
B) Contributi sindacali.....	16
ART. 18 - ISTITUTO DI PATRONATO.....	17
PRESTAZIONI A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI.....	17
ART. 19 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA.....	17
ART. 20 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI.....	17
ART. 21 - PREMIALITÀ ED ASSISTENZE PER LE IMPRESE.....	18
ART. 22 - AMBIENTE DI LAVORO.....	19
ART. 23 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE.....	20

ART. 24 - PREVIDENZA INTEGRATIVA – Fo.M.O.L.P.....	20
ART. 25 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)	21
DISPOSIZIONI FINALI.....	22
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI	22
ART. 27 - NORME DI RINVIO.....	22
ART. 28 - DECORRENZA E DURATA	22
ART. 29 - ESCLUSIVA DI STAMPA.....	23
ALLEGATO A - PROTOCOLLO SU ARTICOLAZIONE ORARIO CONTRATTUALE IN OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA	24
ALLEGATO B - ENTI PARTITICI	25
CASSA EDILE	26
FORMEDIL NAPOLI – FORMAZIONE E SICUREZZA.....	27
ALLEGATO C - ACCORDO 28 LUGLIO 1989 PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE	29
ALLEGATO D - ASSISTENZA PER CARENZA MALATTIA.....	31
ALLEGATO E - REGOLARITÀ DEL LAVORO.....	32
ALLEGATO F – PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER GLI OPERAI.....	33